



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

P U e e d

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIO RAGONESI - Presidente -
 Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere -
 Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Consigliere -
 Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -
 Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

Oggetto

OPPOSIZIONE STATO PASSIVO

Ud. 21/10/2016 -
CC

R.G.N. 667/2014

non 24485
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 667-2014 proposto da:

GAFFOIL di A. & C. S.N.C. C.F. in persona del legale rappresentante p.t.,
 elettivamente domiciliata in ROMA, :
 giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -**contro**

FALLIMENTO della MARIA DE SIMONE PETROLI S.R.L.

- intimato -

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, emesso il 07/11/2013 e depositato l'8/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2016 dal consigliere relatore, dott. ssa MAGDA CRISTIANO.

E' stata depositata la seguente relazione:

La sottoscritta relatrice, rilevato:

1) che Gaffoil di A. & C. s.n.c. impugna con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il decreto 20.12.013 del Tribunale di Torre Annunziata che ha dichiarato improcedibile, per difetto di valida procura alle liti, l'opposizione ex art. 98 l. fall. da essa proposta per ottenere l'ammissione allo stato passivo del Fallimento della Maria Petroli s.r.l. del credito vantato per forniture di carburante;

2) che il Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva;

3) che il secondo motivo del ricorso, con il quale la ricorrente, deducendo violazione dell'art. 182 II comma c.p.c., lamenta che il tribunale non le abbia assegnato un termine per il rilascio o l'integrazione della procura, appare manifestamente fondato;

4) che non v'è dubbio, infatti, che anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo operi l'art. 182 c.p.c., il cui 2° comma, nel testo attuale (applicabile *ratione temporis*) impone al giudice di promuovere la sanatoria con effetto "*ex tunc*", dei difetti di rappresentanza della parte, ivi compresi i vizi relativi alla procura, senza il limite delle preclusioni processuali (Cass. nn. 24068/013, 28337/011; Cass. SS.UU. n. 9217/010);

propone di concludere per l'accoglimento del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 380 bis c.p.c.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni.

Il decreto impugnato va pertanto cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione, anche per le spese.

Roma, 21.10.016.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 30 NOV. 2016



Il Funzionario Giudiziario
Luca PASQUETTI

Luca Pasquetti